

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 26 DEL 28/08/2007,
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 6 DEL 24/04/2012.**

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 5 Lavori in economia eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 6 Lavori in economia da eseguire in amministrazione diretta
- Art. 7 Forniture in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Interventi misti
- Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 13 Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 Atti della procedura
- Art. 15 Scelta del contraente
- Art. 16 Contratto e perfezionamento
- Art. 17 Contratti aperti
- Art. 18 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 19 Interventi d'urgenza
- Art. 20 Lavori di somma urgenza
- Art. 21 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 22 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 26 Interventi affidati in economia per cottimo
- Art. 27 Garanzie
- Art. 28 Revisione prezzi
- Art. 29 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 30 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
- Art. 31 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 32 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 33 Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Norma di coordinamento

Art. 35 Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, **in economia**.
2. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti da esso disciplinati. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia ai principi generali nonché alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
3. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
6. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
7. Qualora gli interventi di cui al comma 6 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
8. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) **in amministrazione diretta**
 - b) **per cottimo fiduciario**
 - c) **in forma mista:** parte in amministrazione diretta, parte a cottimo.
2. Sono in **amministrazione diretta** gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per **cottimo fiduciario** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. L'affidamento per cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di **trasparenza, rotazione, parità di trattamento**.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni-quadro di Consip di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e smi, o ad altre soluzioni di centralizzazioni degli acquisti.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, **fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie**, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di **euro 100.000,00**.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 - Lavori in economia eseguiti per cottimo fiduciario

1. **Entro il limite di euro 200.000,00** possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - ⇒ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ⇒ riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - ⇒ lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - ⇒ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. **Entro il limite di euro 100.000,00, e qualora non ricorra alcune delle condizioni speciali di cui al comma 1, lettera a),** possono altresì, essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. **Entro il limite di euro 100.000,00** possono infine essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – Lavori in economia da eseguire in amministrazione diretta

Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **euro 50.000,00**, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti. Rientrano nella presente fattispecie i seguenti beni:
 - ⇒ mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - ⇒ beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - ⇒ veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - ⇒ apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine);
 - ⇒ trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.;
 - ⇒ mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
 - ⇒ minuteria (viti, bulloni, ecc.), utensileria ed attrezzature (es. trapano, generatori ecc.) varie necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei beni mobili e immobili del Comune;
 - ⇒ fotocopiatrici, fax, macchine affrancatrici e attrezzature varie per gli uffici comunali;
 - ⇒ numeri civici interni ed esterni e segnaletica relativa alla toponomastica;
 - ⇒ buste per la spedizione della corrispondenza, cartucce di ricambio (es. per la macchina affrancatrice e per il timbro del protocollo), toner vari;

- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla l.n. 717/1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

- u) segnaletica stradale.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate nell'**allegato II.A** al Codice:
- a) **categoria 1:** servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) **categoria 2:** servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, numeri di riferimento CPC 712(eccetto 71235), 7512, 87304;
 - c) **categoria 3:** servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, numero di riferimento CPC 73 (eccetto 7321);
 - d) **categoria 4:** trasporto di posta per via terrestre e aerea, numero di riferimento CPC 71235e 7321;
 - e) **categoria 5:** servizi di telecomunicazione, numero di riferimento CPC 752;
 - f) **categoria 6:** servizi assicurativi – compreso il servizio di brokeraggio - bancari e finanziari - escluso il servizio di tesoreria - compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; numeri di riferimento CPC ex 81, 82, 814;
 - g) **categoria 7:** servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; numero di riferimento CPC 84;
 - h) **categoria 8:** servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; numero di riferimento CPC 85;
 - i) **categoria 9:** servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti; numero di riferimento CPC 862;
 - j) **categoria 10:** servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, numero di riferimento CPC 864;
 - k) **categoria 11:** servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico; numeri di riferimento CPC 865 e 866;

- l) **categoria 13:** servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; numero di riferimento CPC 871;
 - m) **categoria 14:** servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, compresa la manutenzione; numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
 - n) **categoria 15:** servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione; numero di riferimento 88442;
 - o) **categoria 16:** eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; numero di riferimento CPC 94.
2. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate nell'**allegato II.B** al Codice:
- a) **categoria 17:** servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento; numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
 - b) **categoria 17:** servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
 - c) **categoria 23:** servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni; numero di riferimento CPC 873;
 - d) **categoria 24:** servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; numero di riferimento CPC 92;
 - e) **categoria 25:** servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative; numero di riferimento CPC 93;
 - f) **categoria 26:** servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; numero di riferimento CPC 96.
3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili alla **categoria 27 "Altri servizi"** dell'allegato II.B al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
 - h) servizi inerenti all'archivio comunale, sia storico che corrente (es. preparazione del materiale di scarto e relativi adempimenti, riordino e numerazione ecc.).
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

Art. 12 - Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi utili per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'affidamento mediante trattativa privata nel rispetto dei **principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento**, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante.
L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
I preventivi inoltrati dagli operatori economici interpellati devono riportare le indicazioni richieste nella lettera d'invito di cui al successivo articolo.
2. **Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:**
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a **euro 100.000,00**;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a **euro 100.000,00**;
 - d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 40.000,00**;
 - e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 40.000,00**.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le relative modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento; le offerte dovranno in ogni caso pervenire in busta;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

- g) il termine di scadenza in caso di **contratti aperti**, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax purché sia inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati.
Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il sesto giorno feriale successivo.
 3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un **foglio patti e condizioni** o un **capitolato d'oneri** ai quali la lettera di invito deve fare esplicito rinvio; tali documenti devono essere disponibili per tutti i potenziali candidati e ad essi inviati se ne fanno espressa richiesta.
 4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio della libertà della forma e della sinteticità dei contenuti.
 5. Ogni volta che ciò sia possibile e non vi ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito. Il mancato utilizzo di detto modello non pregiudica la validità dell'offerta se questa è comunque conforme a quanto indicato nella lettera d'invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) **in base all'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi e variabili a seconda della natura della prestazione quali, a titolo indicativo, il prezzo il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il calore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della trattativa – compresi gli eventuali sub criteri, sub pesi o sub punteggi – devono essere menzionati nella lettera d'invito e quindi preventivamente determinati.
Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
 - b) **in base al prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Qualora il valore complessivo dell'intervento in economia, non sia superiore ad euro **40.000,00** l'esame delle offerte e la scelta dell'affidatario, sono effettuati dal responsabile del servizio, di cui all'art. 11.

3. Qualora il valore complessivo dell'intervento in economia, sia superiore ad euro **40.000,00** l'esame delle offerte e la scelta dell'affidatario, sono effettuate, oltre che dal responsabile di cui al comma 2, da altri due dipendenti comunali, individuati dal responsabile e dallo stesso ritenuti competenti.
Se si rende necessario in base alla natura dell'intervento e alla sua particolare complessità, il responsabile può far partecipare alla valutazione delle offerte, in aggiunta ai due dipendenti, un soggetto esterno all'Amministrazione di provata competenza.
Alle operazioni di valutazione delle offerte è presente un segretario verbalizzante.
4. Dell'esito della procedura di scelta dell'affidatario, è redatto un verbale sintetico, nel quale viene specificato l'iter logico seguito per la scelta del miglior offerente, in relazione ai criteri preventivamente determinati.
Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del responsabile del servizio il quale, contestualmente, provvederà ad assumere il conseguente impegno di spesa.
6. Nelle ipotesi in cui l'individuazione dell'affidatario, avvenga ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, il responsabile di cui all'art. 11, darà adeguatamente atto nel provvedimento finale di affidamento, delle motivazioni che lo hanno portato ad effettuare quella determinata scelta.

Art. 16 - Contratto e perfezionamento

1. I contratti relativi agli interventi in economia sono conclusi, di norma, nella forma della **lettera-contratto** la quale riporta i medesimi contenuti della lettera di invito ovvero, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante **nota-ordinativo**.
Il responsabile, se lo ritiene opportuno, può individuare altre forme di conclusione del contratto conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.
2. Per il perfezionamento del contratto si applicano gli artt. 1326 ss del Codice Civile.
3. La stipulazione del contratto, anche se in forma di lettera-contratto, è in ogni caso subordinata alla verifica, in capo al cottimista, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo di tali requisiti, il cottimista decade con effetto retroattivo dall'affidamento eventualmente intervenuto nel frattempo.
Rimane fermo il diritto del cottimista al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto, o con semplice richiesta al fornitore che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili per tipologia al medesimo contratto, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore ai suddetti limiti.
 3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 15, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
 4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
 5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal vincolo contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione e di risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice relativi, rispettivamente, alla transazione e all'accordo bonario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati: i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone l'immediata esecuzione dei lavori

strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento. Il tecnico provvederà, non appena possibile, e comunque entro il termine massimo di dieci giorni dall'accaduto, a redigere il verbale di cui all'articolo 19.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile di cui all'art. 11 o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio dell'evento di cui ai commi 1 e 2
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori, il tecnico di cui al comma 1 redige una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, il quale provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non siano approvati dal competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19, o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 15.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 100.000,00.

Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. Per servizi legali di cui all'allegato II.B al Codice, **categoria 21**, numero di riferimento CPC 861, si intendono quelli riconducibili a: consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, formulazione di pareri pro-veritate, convenzioni con studi legali per generica assistenza giuridica in ambiti e materie diversi.
Tali servizi sono affidati su base fiduciaria e quindi direttamente, per importi fino a **euro 40.000,00**; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Per l'attribuzione del patrocinio legale la scelta avviene sempre su base fiduciaria a prescindere dall'importo.
3. L'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo avviene conformemente a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dalla vigente normativa.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A al Codice, **categoria 12**, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A al Codice, **categoria 12**, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista espressamente da tariffe professionali vigenti o comunque non determinabile in via preventiva con sufficiente approssimazione.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1, di **importo inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente dal responsabile di cui all'articolo 11 ad un soggetto – persona fisica o società - ritenuto idoneo.

Il responsabile dovrà adeguatamente motivare la scelta del soggetto e attenersi, comunque, al principio di rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al **comma 1, lettere a), b), c) e d)**, di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00** sono affidati, mediante confronto concorrenziale tra almeno cinque soggetti – persone fisiche e/o società – considerati idonei, ove tale numero sia presente sul mercato, in base alle seguenti linee guida:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, **costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione** e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) **uno o più** d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al **comma 1, lettere a), b), c) e d)**, di **importo pari o superiore a euro 100.000,00** sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 8. I servizi di cui al **comma 1, lettere e) ed f)**:
 - a) di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro** sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice (appalti di servizi e forniture sotto soglia);
 - b) di **importo pari o superiore a 211.000,00 euro** sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
 10. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario.
Nelle ipotesi di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del responsabile dell'affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati in via preventiva, e quindi eseguiti come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento sono fatti in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori.

Art. 27 – Garanzie

1. Se il valore dell'intervento è di importo inferiore a euro 40.000,00 i soggetti candidati agli affidamenti possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
2. Se il valore dell'intervento è di importo inferiore a euro 40.000,00, salvo diversa ed esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, tenuto altresì conto di quanto previsto dal successivo comma 3, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia di cui all'articolo 113 del Codice, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
3. Se il valore dell'intervento è di importo superiore a euro 40.000,00, i soggetti affidatari sono tenuti a costituire la garanzia di cui all'art. 113 del Codice; la relativa percentuale può essere ridotta dal 10% al 5%.

Art. 28 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;

- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e dalle relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 31- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro sessanta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 33 - Inadempimenti

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto. Sono salve le eventuali richieste risarcitorie conseguenti all'intervenuta risoluzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Norma di coordinamento

1. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice, in particolare gli artt. 90, 91, 125, nonché le altre vigenti per la materia qui disciplinata.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.